

**Ufficio delle dogane di Savona**  
**17100 Savona, P.za Rebagliati 5 – Telefono +39019821001-7**  
**e-mail: [dogane.savona@agenziadogane.it](mailto:dogane.savona@agenziadogane.it)**

**Camera di Commercio Riviera di Liguria**  
**Sala Magnano – Palazzo Lamba Doria – Savona**

**ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI,  
MADE IN E STRUMENTI DI TUTELA**

09 novembre 2017

Ezio De Vecchis

# Origine doganale

Per origine «**doganale**» dei beni si intende il Paese/territorio in cui i beni e/o prodotti sono stati fisicamente prodotti o dove hanno subito una trasformazione (sostanziale/sufficiente) così da poterli considerare **propri** di quel Paese/territorio

# Due tipi di Origine doganale

## PREFERENZIALE

Per le merci:

- che beneficiano **di misure preferenziali contenute in accordi** che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, **le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.**
- che beneficiano **di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione** nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori **la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.**

# Due tipi di Origine doganale

## **NON PREFERENZIALE**

definisce la “nazionalità” di un prodotto all’ atto della sua importazione in un dato Paese.

Anche se può apparire anacronistico, va evidenziato come ogni paese nel mondo possa dotarsi di proprie regole di origine non preferenziale.

# Kyoto del 1973

Solo all'inizio degli anni 70 sono state avviate consultazioni per addivenire ad una nozione internazionale condivisa di origine non preferenziale.

Le regole di origine hanno formato oggetto di tre allegati alla **Convenzione internazionale sulla semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali** che ha stabilito i principi generali per l'uso delle regole sull'origine non preferenziale:

- le norme non preferenziali;
- la prova documentale;
- il controllo della prova.

# Uruguay Round 1992

è stato redatto un progetto di accordo sulle regole non preferenziali ispirato ai principi della trasparenza, prevedibilità, coerenza, sicurezza giuridica e utilizzazione del criterio dell'ultima trasformazione sostanziale **[criterio espresso fondamentalmente con la regola del cambiamento della voce tariffaria per cui quando la lavorazione non fa modificare la voce doganale la merce non acquisisce l'origine del paese in cui viene lavorata ma mantiene quella del paese che l'ha prodotta]**.

# Due tipi di Origine doganale

## **NON PREFERENZIALE**

la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci negli scambi internazionali con paesi terzi serve per l'applicazione:

- della tariffa doganale comune,
- delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.

# Questioni preliminari

- Le regole non preferenziali trovano, quindi, applicazione per tutti i tipi di misure di politica commerciale, ad es.:

**dazi antidumping**

**dazi compensatori**

**embarghi commerciali**

**misure di salvaguardia e di ritorsione**

**restrizioni quantitative e alcuni contingenti tariffari.**

- Si applicano, inoltre, ad altri fini:

**per le statistiche del commercio**

**per appalti pubblici**

**per il marchio di origine (made in...), e così via.**

- Inoltre, le restituzioni all'esportazione dell'UE nel quadro della politica agricola comune **sono spesso** basate sul concetto di origine non preferenziale.

# Questioni preliminari

## **Origine non si perde**

Il concetto di origine si riferisce al luogo di produzione del bene ovvero, se la produzione del bene ha coinvolto più paesi, il luogo dove tale bene ha subito l'ultima trasformazione sostanziale/sufficiente, una volta determinata resta immutata nel tempo e spazio

# Questioni preliminari

## **Origine differente Provenienza**

La provenienza di un bene individua non il luogo in cui il bene è stato fabbricato, **ma il luogo da cui il bene viene spedito**; è pertanto possibile che l'origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano.

# Questioni preliminari

## **Origine differente Posizione unionale (art. 5 CDU)**

- a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione;
- b) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;**
- c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b).

# FONTI

*da 01 maggio 2016*

- **REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione - artt. dal 59 al 63.
- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE** del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione - artt. dal 31 al 36 ed Allegato 22-01.
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE** del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione – artt. da 57 a 59 e Allegato 22-14.

**Delle altre fonti normative si parlerà nella 2 parte del seminario**

# ***ORIGINE NON PREFERENZIALE***

## ***Articolo 59 CDU***

**La definizione dell' origine non preferenziale delle merci serve per L'APPLICAZIONE:**

- della tariffa doganale comune;
- delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci: es. marchi, made in, divieti, etc.;
- delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci: es. dazi antidumping, embarghi, etc..

*Articolo 60 CDU*  
*prodotti interamente ottenuti*

**Le merci interamente ottenute in un  
unico paese o territorio sono  
considerate originarie di tale paese  
o territorio.**

# *Prodotti interamente ottenuti - Art. 31 RD*

## **Elenco tassativo**

- i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui sopra, originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- ecc. ecc.

## *Articolo 60 CDU prodotti composti*

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso **un'impresa attrezzata** a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di **un prodotto nuovo** o abbia rappresentato una **fase importante** del processo di fabbricazione.

# Caratteri

- Lavorazione/trasformazione sostanziale:
  - 1. Prodotto nuovo**
  - 2. Fase importante processo fabbricazione**
- Economicamente giustificata
- Impresa attrezzata

# Concetto di trasformazione o lavorazione sostanziale

## **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**

- 1) **prodotto nuovo** che producono l'effetto di far classificare le merci che hanno subito un'operazione di lavorazione o di trasformazione in una diversa **voce della nomenclatura combinata (4 digit)**
- 2) **fase importante** solo qualora il prodotto che ne risulta **abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva** prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione.

*Clausola di salvaguardia*  
*Art. 33 RD*

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio **non è considerata economicamente giustificata** se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

# Art. 34 RD - Operazioni minime

**Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine**

- le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
- l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- Ecc. ecc.

## Art. 32 RD

Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori  
regole di lista

Si considera che le merci di cui **all'allegato 22-01** abbiano subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio **in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.**

# Allegato 22-01

l'allegato 22-01 del RD (Reg. Ue 2446/15) specifica i criteri per **l'attribuzione dell'origine mediante l'indicazione delle regole specifiche stabilite in base al capitolo ed alla voce doganale del prodotto finito**. Questo allegato unifica al suo interno il contenuto degli allegati 9, 10 ed 11 delle precedenti DAC (Reg.2454/93) che riportavano le note introduttive (all. 9), le regole per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI (all.10) ed, infine, le regole per i prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti.

# Allegato 22-01

1	2	3 – regola primaria
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni

1	2	3 – regola primaria
7316	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	Passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce

# Allegato 22-01

## Note introduttive:

- Definizioni;
- Applicazione delle norme del presente allegato;
- Glossario.

Regole primarie di lista

Regole residuali di capitolo per miscugli

Regole residuali di capitolo

**Caffè, tè, mate e spezie****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2012	Designazione delle merci	Regole primarie
	- Caffè non torrefatto	
0901 11	- - non decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato

# Regole primarie

## CRITERI GENERALI

### **Regola del valore aggiunto**

In virtù di questa regola può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari alla percentuale "x" indicata dalla regola del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

# Regole primarie

## CRITERI GENERALI

### **Cambio di capitolo (CC) – VD (CTH) – sottovoce (CTHS)**

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in **un capitolo/VT/sottoVT della tariffa doganale diverso rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati**. In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, **tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati** nella fabbricazione devono essere classificati un capitolo/VT/sotto VT diverso rispetto al prodotto finito.

# Regole primarie

## CRITERI GENERALI

### **Condizioni relative al processo industriale**

Questa regola prevede un'indicazione precisa **delle operazioni minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.**

Ad esempio per gli indumenti di cuoio naturale o ricostituito la regola di origine applicabile è la seguente: Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito.

In questo caso, indipendentemente dalla classificazione doganale della materia prima e del prodotto finito e dal valore aggiunto, la cucitura o l'assemblaggio di due o più pezzi di cuoio è da considerare quale trasformazione conferente l'origine.

# Regole primarie

## CRITERI GENERALI

### **Prodotti tessili - Confezione completa**

Per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

# Turbine idrauliche classificate alla voce doganale 8410

**Regola di origine primarie: cambio di voce doganale oppure valore aggiunto minimo del 45%.**

Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera classificati a una voce doganale **diversa** dalla **8410** la stessa può essere dichiarata di **origine italiana**. Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera fra i quali **anche uno solo** è classificato alla voce doganale **8410**, la stessa potrà essere dichiarata di origine italiana **solo se il valore aggiunto** determinato dalla lavorazione effettuata in Italia e dall'incorporazione di parti di origine italiana sarà almeno **pari al 45%** del prezzo franco fabbrica della turbina.

# Calzature VD 6404

Passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce, **escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406.**

In virtù della sopracitata regola, non è possibile dichiarare "Made In Italy" una calzatura fabbricata a partire da una calzatura incompleta di origine estera costituita da una tomaia fissata alla suola primaria. In altre parole perché il prodotto finito possa essere considerato "Made In Italy" è necessario che il fissaggio della tomaia alla suola e le lavorazioni successive avvengano sul territorio italiano.

- Fabbricazione della calzatura in Italia partendo da un semilavorato di origine cinese costituito **da una tomaia fissata alla suola** classificata alla voce 64069930. Il prodotto finito non può essere considerato di origine italiana in quanto la lavorazione effettuata in Italia non risulta essere idonea a conferire l'origine. Il prodotto finito manterrà pertanto l'origine del semilavorato e dovrà quindi essere considerato di origine cinese.
- Fabbricazione della calzatura in Italia con l'utilizzo di una suola di origine cinese classificata alla voce 64062010. La presenza della sola suola di origine cinese non compromette l'origine italiana del prodotto finito in quanto il fissaggio della suola alla tomaia e le lavorazioni successive avvengono sul territorio italiano.

## Regola residuale di capitolo

### CAPITOLO 85

#### Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti etc.

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

## Regole residuali di capitolo per miscugli

### CAPITOLO 9

#### Caffè, tè, mate e spezie

Ai fini della regola residuale, **per «miscuglio»** si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.

- Si considera **paese di origine di un miscuglio** di prodotti del presente capitolo **il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio**. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera **paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio**.

## Art. 33 RD ultimo comma

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata **si ritiene che le merci abbiano subito** la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, **nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.**

## Art. 36 RD

### Elementi neutri e imballaggio

Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

- energia e combustibile;
- impianti e attrezzature;
- macchine e utensili;
- materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

*Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio*  
*art. 35 RD*

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili **che sono consegnati insieme** a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

2. **I pezzi di ricambio essenziali** destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata **precedentemente immesse in libera pratica** nell'Unione sono considerati **della stessa origine di tali merci** se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

# merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII

## capitolo dal 84 al 92 della Tariffa Doganale Comunitaria

- **XVI:** MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
- **XVII:** MATERIALE DA TRASPORTO
- **XVIII:** STRUMENTI ED APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

# Consegnate insieme

Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che **sono consegnati insieme** a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

# Novità normativa

Una particolare attenzione merita la trattazione dell'origine non preferenziale dei pezzi di ricambio, ovvero, nello specifico, di quelle parti di macchine, veicoli o apparecchi spedite o **consegnate in data posticipata** al prodotto del quale costituiscono parte integrante:

**PARTI ESSENZIALI**

# DEFINIZIONE

per «**pezzi di ricambio essenziali**» quelli che contemporaneamente:

— costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle **merci precedentemente immesse in libera pratica o esportate,**

— sono caratteristici di queste merci,

— sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

## Art. 41 comma 2, DAC

«I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo **precedentemente immessi in libera pratica o esportati**, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate dalla presente sezione».

## «precedentemente immessi in libera pratica o esportati»

alle aziende veniva data la possibilità di dichiarare made in Italy anche eventuali parti inviate in data successiva a quella dell'oggetto del quale si configuravano come pezzi di ricambio essenziali. Questa facoltà garantiva agli operatori italiani di potersi avvalere della forza del loro marchio anche nei casi **di semplice “compravendita” di taluni prodotti che, senza subire alcuna lavorazione sostanziale in Italia, venivano riesportati al medesimo stato di quello di importazione.**

## art. 35, comma 2 RD

I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata **precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione** sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.”

# «precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione»

Adesso tale facoltà sembrerebbe venuta meno, con la conseguenza che, in qualsiasi caso di cessione all'esportazione, l'origine dichiarata del prodotto **non potrebbe più essere quella del macchinario di fabbricazione dell'azienda residente ma dovrebbe rispettare quella riportata sulla bolletta doganale di import** (cioè propria del soggetto che ha realizzato tale prodotto).

Da evidenziare, tuttavia, che il riferimento alla precedente esportazione del bene principale, espunta dalla norma che disciplina il regime dei pezzi di ricambio essenziali, è stata mantenuta in quella che si occupa della loro definizione (elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di .... un apparecchio che è stato..... precedentemente esportato), con il risultato che la norma in commento non brilla certo per chiarezza.

# Art. 61 CDU - prova origine

**Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.**

**Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.**

# CERTIFICATO DI ORIGINE

- Il nuovo CDU non contiene alcun riferimento sulla modulistica del certificato di origine non preferenziale.
- Nel codice precedente il fac-simile del documento era rappresentato nell' allegato 12 delle DAC, che ne prescriveva anche le caratteristiche fisiche per dimensioni, tipo di carta e stampa.

# Certificato di origine export

La mancata previsione del certificato di origine non preferenziale discenderebbe dalle pressioni di alcuni Paesi dell'Unione, da sempre contrari a norme troppo vincolanti in materia di origine non preferenziale.

**Proprio quando il nuovo codice doganale permette ora all'esportatore di richiedere un C.O. per merce prodotta nell'UE seguendo i criteri di origine non preferenziale del Paese dell'importatore (art. 61 comma 3 CDU).**

**Non si può escludere il rischio di incertezze e confusioni sia negli organismi emittenti che nei destinatari esteri dei certificati.**

Per ovviare a ciò, Eurochambres, l'Associazione delle Camere di Commercio europee, ha emanato delle linee-guida sul rilascio dei c.o.

Esse recepiscono le norme del CDU e prevedono il mantenimento dell'uso dell'attuale modello di certificato di origine fino al 1° maggio 2019.

Uno specifico paragrafo delle linee-guida è dedicato al certificato elettronico.

# CERTIFICATI ORIGINE

## Funzione

Il certificato di origine ha la funzione di attestare l'origine non preferenziale (Made In) dei beni destinati all'esportazione nei paesi terzi. Generalmente tale documento **viene richiesto dal cliente estero** perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino.

Per poter compilare correttamente il formulario è quindi necessario conoscere l'origine dei prodotti destinati ad essere esportati, **a tal fine bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia.**

Il certificato deve inoltre recare tutte le indicazioni necessarie per **l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare: il nome dello speditore, la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli, il peso lordo e il peso netto del prodotto;** tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni.

# Procedure per l'ottenimento

La richiesta può essere presentata:

- dallo speditore designato nel certificato di origine (esportatore o soggetto formalmente delegato alla spedizione delle merci);
- dallo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine, purché lo stesso abbia sede legale o unità locale nella Provincia;
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera.

**Attualmente la richiesta è telematica, ma il certificato rilasciato rimane in formato cartaceo con firma autografa del funzionario camerale.**

# Procedure per l'ottenimento

Il certificato può essere ottenuto:

- presso la CdC nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede legale, sede operativa o unità locale;
- presso la CdC nella cui circoscrizione un'impresa estera ha sede secondaria o unità locale risultante dal Registro delle Imprese;
- in via eccezionale: dalla CdC del territorio ove il richiedente si trova con la merce da spedire all'estero, previa autorizzazione da parte della Camera di commercio competente per territorio.

# Certificato origine

1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	N. 000000	<b>RICHIESTA DI RILASCIO</b>
	<i>(Numero d'ordine di rilascio)</i>	
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o «all'ordine»)	<b>COMUNITÀ EUROPEA</b> <hr/> <b>CERTIFICATO DI ORIGINE</b>	
	3 Paese d'origine («Comunità Europea» o paese d'origine interessato)	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura «alla rinfusa»)	7 Quantità (esprese in massa lorda o netta oppure in altre unità di misura)	
<p>8 Il firmatario,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nel riquadro 3.</li> <li>— DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti, che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto, che tali merci soddisfanno le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci.</li> <li>— S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato.</li> </ul>		
9 Richiedente (se non è lo speditore)		
	Luogo e data	Firma del richiedente (*)

(\*) La firma del procuratore deve essere seguita dall'indicazione, a stampatello, del suo cognome.

# allegato 22-14 RE

- sostituisce il vecchio allegato 13 DAC un tempo relativo solo a prodotti agricoli che beneficiavano di regimi speciali di importazione.
- La nuova normativa quindi ha esteso la portata delle disposizioni su certificati di origine (ma anche cooperazione amministrativa e controllo a posteriori) per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali (artt. da 57 a 59 RE) che non è più limitata ai soli prodotti agricoli.

# Articolo 210 CDU

## SOLO IMPORTAZIONE

**Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:**

- transito, che comprende il transito esterno e interno;
- deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
- uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
- perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.

## ALLEGATO 22-14

### Certificato di origine per taluni prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali

#### **Note introduttive:**

1. Il periodo di validità del certificato di origine è di dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte delle autorità emittenti.
2. I certificati di origine sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento. Gli eventuali esemplari supplementari necessari debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia». Le autorità doganali nell'Unione accettano come valido soltanto l'originale del certificato di origine.
3. Il formato del certificato di origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritte, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m<sup>2</sup>. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
4. I certificati di origine devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.
5. Ogni certificato di origine deve recare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
6. I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 5 la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:
  - Expedido a posteriori,
  - Udstedt efterfølgende,

# *IVO*

**In caso di dubbio l'Azienda può ricorrere allo strumento della *"Informazione Vincolante in materia di Origine"* che consiste in una istanza presentata alla Dogana del proprio Paese nella quale viene descritto con precisione il tipo di merce oggetto dell'istanza, l'origine delle materie che lo costituiscono, il luogo delle lavorazioni, la loro tipologia, il valore EXW del prodotto e quante altre indicazioni sono necessarie a determinare l'origine del prodotto stesso.**

**Oggetto dell'istanza di IVO è quello di *ottenere dalla Dogana una certificazione* che affermi univocamente che l'origine del prodotto di cui all'istanza stessa è di dell'origine dichiarata.**

# *IVO*

**L'informazione vincolante in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda la determinazione dell'origine di una merce.**

**L'informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l'autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità.**

**Un'informazione vincolante in materia di origine è valida tre anni a decorrere dalla data della sua comunicazione.**

# IVO

**Un'informazione vincolante in materia di origine cessa di essere valida:**

- **quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso dalla Comunità, non sia conforme al diritto che ne deriva;**
- **quando non sia più compatibile:**
  - **sul piano comunitario, con le note esplicative ed i pareri adottati in previsione della interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;**
  - **sul piano internazionale, con l'accordo sulle norme relative all'origine elaborato nell'ambito dell'OMC, oppure con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo;**
- **quando venga revocata o modificata a condizione che il titolare ne sia informato anticipatamente.**

**Un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica.**

*IVO*

**PROCEDURA**

**CIRCOLARE 8/D DELL' 8 MAGGIO 2013**

[www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)

**Ufficio delle dogane di Savona**  
**17100 Savona, P.za Rebagliati 5 – Telefono +39019821001-7 e-mail:**  
**dogane.savona@agenziadogane.it**

**Grazie per l'attenzione**